

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 700 del 18 giugno 2024

PR Veneto FESR 2021-2027. Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, art. 59. Deliberazione della Giunta regionale n. 1567 del 12 dicembre 2023. Approvazione delle Disposizioni Operative afferenti alla "Sezione ricerca industriale e sviluppo sperimentale" del "Fondo Veneto Ricerca, Sviluppo e Innovazione" (Priorità 1, OS 1.1 - Azione 1.1.1 "Rafforzare la ricerca e l'innovazione (in collaborazione) tra imprese e organismi di ricerca - Sub A Rafforzare la ricerca e l'innovazione tra imprese e organismi di ricerca").

[Settore secondario]

Note per la trasparenza:

Con il provvedimento in esame si approvano le Disposizioni Operative afferenti alla "Sezione ricerca industriale e sviluppo sperimentale" del "Fondo Veneto Ricerca, Sviluppo e Innovazione", secondo le previsioni di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1567 del 12 dicembre 2023 con cui è stato approvato, tra l'altro, l'Accordo di finanziamento tra Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A. per l'affidamento della gestione del "Fondo di partecipazione PR Veneto FESR 2021-2027", redatto in conformità all'Allegato X al Regolamento (UE) n. 1060/2021.

L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Roberto Marcato, riferisce quanto segue.

Il 17 dicembre 2020, a seguito dell'approvazione da parte del Parlamento europeo, il Consiglio europeo ha adottato il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) dell'Unione Europea per il periodo 2021-2027, in vigore dal 1° gennaio 2021.

In data 24 giugno 2021 sono stati approvati il Regolamento (UE) n. 1058/2021 (Regolamento FESR) recante disposizioni relative al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e il Regolamento (UE) n. 1060/2021 contenente disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

La Giunta regionale del Veneto, con DGR/CR n. 134 del 23 dicembre 2021, ha approvato la proposta di Programma Regionale (PR) Veneto Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027, successivamente trasmessa, conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 della L.R. n. 26/2011, al Consiglio Regionale per l'esame e l'approvazione definitiva avvenuta con DCR n. 16 del 15 febbraio 2022.

Il PR Veneto FESR 2021-2027 è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 8415 final del 16 novembre 2022 e la Giunta regionale ne ha preso atto con DGR n. 1573 del 13 dicembre 2022.

Il Regolamento (UE) n. 1060/2021 (di seguito anche "Regolamento"), all'art. 52, stabilisce che gli Stati membri adoperino i contributi dei fondi per fornire ai beneficiari sostegno sotto forma di sovvenzioni, Strumenti finanziari o premi o una combinazione di tali modalità.

Il medesimo Regolamento, all'art. 58, prevede la possibilità per l'Autorità di Gestione di attivare Strumenti finanziari che possano fruire del sostegno dei fondi europei e, tra questi, del FESR. Gli Strumenti finanziari, con il loro carattere rotativo e l'effetto moltiplicatore generato sui fondi pubblici, sono fondamentali per rafforzare la competitività delle imprese venete, come si evince dalle esperienze di successo maturate in altri contesti regionali e nei passati periodi di Programmazione.

In particolare, il PR Veneto FESR 2021-2027 prevede l'utilizzo degli Strumenti finanziari per gli Obiettivi Specifici RSO1.1 "Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate", RSO1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi", RSO2.1 "Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra" e RSO2.2 "Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti".

Il par. 3 del precitato art. 58 del Regolamento dispone che il sostegno dei fondi, erogato mediante gli Strumenti finanziari, sia basato su una Valutazione ex ante redatta sotto la responsabilità dell'Autorità di Gestione. In conformità a tale disposizione, la Giunta regionale, con DGR n. 1737 del 30 dicembre 2022, ha approvato la "Valutazione ex ante relativa agli Strumenti finanziari del PR Veneto FESR 2021-2027".

Il citato Regolamento, all'art. 59, par. 3, lettera d), stabilisce altresì che l'Autorità di Gestione può procedere all'aggiudicazione diretta di un contratto per l'attuazione di uno Strumento finanziario anche ad organismi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 12 della direttiva 2014/24/UE, recante norme in materia di appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico.

Il medesimo art. 59 del Regolamento, al par. 5, prevede che i termini e le condizioni dei contributi dei programmi a Strumenti finanziari siano stabiliti in Accordi di finanziamento tra:

1. i rappresentanti debitamente autorizzati dell'Autorità di gestione e l'organismo che attua un Fondo di partecipazione, se applicabile;
2. i rappresentanti debitamente autorizzati dell'Autorità di gestione o, ove applicabile, dell'organismo che attua un Fondo di partecipazione e l'organismo che attua un Fondo specifico;

e che tali Accordi di finanziamento debbano contenere tutti gli elementi indicati nell'Allegato X al Regolamento.

Ciò premesso, la Giunta regionale del Veneto, con DGR n. 1567 del 12 dicembre 2023 ha approvato, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, lo schema di Accordo di finanziamento, redatto in conformità all'Allegato X al Regolamento, tra Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A. per l'affidamento della gestione del "Fondo di Partecipazione PR Veneto FESR 2021-2027".

Con lo stesso provvedimento sono state inoltre approvate le Disposizioni Operative (Allegato A alla DGR n. 1567/2023) afferenti alla "Sezione Transizione" del "Fondo Veneto Competitività" e il Piano Aziendale (Allegato A2 alla DGR n. 1567/2023) esplicativo delle caratteristiche e delle modalità generali di funzionamento di ciascun Fondo specifico afferente al Fondo di Partecipazione, redatte in conformità ai criteri di selezione delle operazioni approvati, per le Azioni interessate, dal Comitato di Sorveglianza unico del PR Veneto FESR e del PR Veneto FSE+ 2021-2027, istituito con DGR n. 637 del 1° giugno 2022, nelle sedute dell'8 giugno 2023 e del 27 ottobre 2023.

Riguardo invece alle restanti Sezioni del "Fondo Veneto Competitività", del "Fondo Veneto Ricerca, Sviluppo e Innovazione" e del "Fondo Veneto Energia", l'approvazione delle Disposizioni Operative è stata demandata a successivi provvedimenti della Giunta regionale.

Pertanto, con il presente provvedimento, in conformità alle previsioni del citato Piano Aziendale, si approvano le Disposizioni Operative riferite alla "Sezione ricerca industriale e sviluppo sperimentale" del "Fondo Veneto Ricerca, Sviluppo e Innovazione", disponendo altresì la modifica della Valutazione ex ante (VEXA) relativa agli Strumenti Finanziari del PR Veneto FESR 2021-2027, di cui la Giunta regionale ha preso atto con DGR n. 1737 del 30 dicembre 2022, come nel prosieguo esposto.

Nell'ambito della Sezione ricerca industriale e sviluppo sperimentale saranno sostenuti progetti articolati in due operazioni separate, ossia una riferita alla parte di agevolazioni concesse nella forma di sovvenzioni a fondo perduto, l'altra relativa alla parte di aiuti concessi attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1060/2021. Le Disposizioni Operative approvate con il presente atto si riferiscono, alle specifiche operazioni attuate tramite strumenti finanziari, nella forma di finanziamenti agevolati. In ogni caso, le attività finanziate fanno riferimento a interventi progettuali attuati unitariamente da più beneficiari organizzati in partnership. Le agevolazioni di cui trattasi sono infatti destinate a incrementare le capacità di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico di imprese e organismi di ricerca, riuniti attraverso gli strumenti normativi definiti con legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, ossia le Reti Innovative Regionali (RIR), i Distretti Industriali (D.I.) e le Aggregazioni di imprese. Si tratta di attori strategici per lo sviluppo dell'economia regionale, in quanto capaci di rappresentare veri e propri ecosistemi dell'innovazione, in grado di ottimizzare le priorità tracciate nella Strategia regionale di specializzazione intelligente - S3 Veneto 2021-2027, approvata con DGR n. 474 del 29 aprile 2022. Lo strumento finanziario concorre così a sostenere investimenti in ricerca e sviluppo, in relazione a progettualità con TRL (Technology Readiness Level), maggiore o uguale a tre, ossia progetti precompetitivi, comunque coerenti con le attuali 52 traiettorie tecnologiche della S3 Veneto ripartite negli ambiti dello Smart Agrifood, dello Smart Manufacturing, dello Smart Health, della Cultura e Creatività, dello Smart Living & Energy, della Destinazione Intelligente. I progetti potranno anche intercettare le Missioni strategiche della Bioeconomia o della Space Economy e interpretare i Driver trasversali della Trasformazione digitale, della Transizione verde, del Capitale umano, e dei Servizi per l'innovazione e nuovi modelli di business. Tutte le attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico che saranno supportate con tale Sezione del Fondo saranno anche funzionali a contribuire al raggiungimento dei seguenti obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite con la risoluzione dell'Assemblea Generale del 25 settembre 2015: Istruzione di qualità (goal 4), Lavoro dignitoso e crescita economica (goal 8) e Imprese, innovazione e infrastrutture (goal 9).

Le Disposizioni Operative, contenute nell'**Allegato A**, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, comprendono il dettaglio delle modalità di funzionamento e le norme generali d'accesso alla "Sezione ricerca industriale e sviluppo sperimentale" del "Fondo Veneto Ricerca, Sviluppo e Innovazione", che dà attuazione al PR Veneto FESR, OS 1.1 - Azione 1.1.1 sub A) "Rafforzare la ricerca e l'innovazione tra imprese e organismi di ricerca", tenuto conto delle norme specifiche che saranno in ogni caso stabilite nei bandi agevolativi i quali, come anzidetto, andranno a disciplinare l'attuazione delle due separate operazioni ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1060/2021.

Riguardo all'operazione volta alla concessione di finanziamenti agevolati, si precisa che il finanziamento agevolato corrisponde a un prestito composto di una quota costituita con fondi pubblici del PR FESR, a tasso zero e di una quota formata con fondi privati messi a disposizione da istituti bancari, a tasso convenzionato. Il prestito così definito potrà intervenire a copertura del 100% delle spese di ricerca e sviluppo ammesse, IVA esclusa, tenuto conto di eventuali massimali comunque stabiliti nel singolo bando agevolativo.

Come detto sopra, l'analisi di contesto svolta ai fini della predisposizione delle Disposizioni Operative, che si approvano con il presente atto, ha evidenziato la necessità di apportare alcune limitate modifiche alla Valutazione ex ante (VEXA) relativa agli Strumenti Finanziari del PR Veneto FESR 2021-2027 di cui la Giunta regionale ha preso atto con DGR n. 1737 del 30 dicembre 2022. In particolare, si pone la necessità di adeguare la Valutazione ex ante alla struttura del Fondo Veneto Ricerca, Sviluppo e Innovazione che, nel Piano aziendale esplicativo delle caratteristiche e delle modalità generali di funzionamento del Fondo approvato con la DGR n. 1567 del 12 dicembre 2023, comprende la suddivisione nelle tre sezioni: "Sezione ricerca industriale e sviluppo sperimentale", "Sezione Innovazione nelle PMI" e "Sezione innovazione di eccellenza".

In virtù della suddivisione nelle Sezioni sopra indicate, è pertanto necessario modificare l'Allegato A alla DGR n. 1737 del 30 dicembre 2022 "Valutazione ex ante relativa agli Strumenti Finanziari del PR Veneto FESR 2021-2027", con riferimento alla scheda di prodotto inserita al punto 4.1.1 "Fondo Veneto Ricerca, Sviluppo e Innovazione", del paragrafo 4.1 "I prodotti finanziari e i destinatari finali individuati", di cui al capitolo 4 "La strategia di investimento proposta per gli SF". Detta scheda di prodotto viene sostituita mediante tre specifiche schede di prodotto, ciascuna riferita alla specifica Sezione del "Fondo Veneto Ricerca, Sviluppo e Innovazione", le quali sono riportate nell'**Allegato B** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Con particolare riferimento alla scheda di prodotto riferita alla "Sezione ricerca industriale e sviluppo sperimentale" riportata in **Allegato B** si segnala che si è ritenuto utile incrementare di dieci punti percentuali l'intensità massima dell'ammontare erogabile tramite sovvenzione alle imprese di dimensione micro, piccola e media (PMI) che svolgono attività progettuali che si collocano nel livello 3 di "Technology Readiness Level", ossia le attività rientranti nella definizione comunitaria di ricerca industriale, dunque fino all'intensità massima del 70% della spesa ammissibile. Tale indirizzo viene stabilito al fine di uniformare l'intensità del sostegno massimo previsto per le PMI con quanto già previsto per gli organismi di ricerca, in modo da garantire le stesse condizioni agevolative alla base della collaborazione effettiva che dovrà essere attivata con i suddetti soggetti.

Tali modifiche sono state comunicate al Comitato di Sorveglianza, con nota del Direttore dell'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria, protocollo n. 261947 del 30 maggio 2024.

Per l'attuazione delle finalità previste dal PR Veneto FESR, Priorità 1, OS 1.1 - Azione 1.1.1 - Sub A "Rafforzare la ricerca e l'innovazione tra imprese e organismi di ricerca" lo stanziamento complessivo per la concessione di finanziamenti agevolati, nella forma di prestiti, ammonta ad euro 13.750.000,00 (dotazione complessiva della Sezione ricerca industriale e sviluppo sperimentale del Fondo), di cui una prima tranche di euro 8.017.625,00 da trasferirsi a Veneto Innovazione S.p.A. nel corso del corrente esercizio. Tali somme comprendono anche le commissioni e i costi di gestione dello strumento finanziario. Si precisa che l'operatività della Sezione del Fondo in parola sarà perciò avviata con le suddette risorse trasferite nel corso del corrente esercizio, le quali saranno imputate alla predetta Azione 1.1.1 - Sub A del PR Veneto FESR 2021-2027. A tal fine, il Direttore della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica, in qualità di Struttura Responsabile di Azione (SRA) dell'Azione 1.1.1 (Sub A), provvederà con proprio atto all'assunzione dei relativi impegni di spesa e al versamento al Gestore Veneto Innovazione S.p.A., in ragione dei risultati e dell'effettiva operatività dello strumento finanziario attivato, secondo lo schema di cui all'art. 13 dell'Accordo di finanziamento, Allegato A alla DGR n. 1567 del 12 dicembre 2023.

L'importo oggetto della prima tranche di versamenti, pari a euro 8.017.625,00, sarà impegnato ed erogato, entro il corrente esercizio, dal Direttore della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica, disponendone la copertura a valere sui seguenti capitoli di spesa:

- Capitolo 105013 "PR FESR 2021-2027 - PRIORITA' 1 - RSO 1.1 e RSO 1.3 "STRUMENTI FINANZIARI" - QUOTA COMUNITARIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 16/11/2022, N.8415)";
- Capitolo 105014 "PR FESR 2021-2027 - PRIORITA' 1 - RSO 1.1 e RSO 1.3 "STRUMENTI FINANZIARI" - QUOTA STATALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 16/11/2022, N.8415)";

- Capitolo 105015 "PR FESR 2021-2027 - PRIORITA' 1 - RSO 1.1 E RSO 1.3 "STRUMENTI FINANZIARI" - QUOTA REGIONALE - FSC - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 16/11/2022, N.8415 - DEL. CIPESS 03/08/2023, N.25 - ACCORDO PER LA COESIONE TRA IL GOVERNO ITALIANO E LA REGIONE DEL VENETO 24/11/2023)";

che presentano adeguata disponibilità sul bilancio di previsione 2024-2026.

La Direzione Programmazione Unitaria ha rilasciato il visto di conformità al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- VISTO il Reg. (UE) n. 1058/2021;
- VISTO il Reg. (UE) n. 1060/2021;
- VISTA la Decisione C(2022) 8415 final del 16 novembre 2022;
- VISTO il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33;
- VISTA la L.R. 25 novembre 2011, n. 26;
- VISTA la L.R. 4 luglio 2023, n. 14;
- VISTA la L.R. n. 32 del 22 dicembre 2023 con cui è stato approvato il "Bilancio di previsione 2024-2026";
- VISTA la DGR/CR n. 134 del 23 dicembre 2021, approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 16 del 15 febbraio 2022;
- VISTE le DGR n. 637 del 1° giugno 2022; n. 1573 del 13 dicembre 2022, n. 1737 del 30 dicembre 2022, n. 1141 del 19 settembre 2023, n. 1289 del 30 ottobre 2023, n. 1567 del 12 dicembre 2023;
- VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre, in attuazione alla DGR n. 1567 del 12 dicembre 2023, l'approvazione delle Disposizioni operative della "Sezione ricerca industriale e sviluppo sperimentale" del "Fondo Veneto Ricerca, Sviluppo e Innovazione";
3. di approvare l'**Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, riportante le Disposizioni Operative della "Sezione ricerca industriale e sviluppo sperimentale" del "Fondo Veneto Ricerca, Sviluppo e Innovazione", la cui operatività sarà avviata con le risorse trasferite a Veneto Innovazione S.p.A. nel corso del corrente esercizio;
4. di approvare l'**Allegato B** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che integra e modifica l'Allegato A alla DGR n. 1737 del 30 dicembre 2022 "Valutazione ex ante relativa agli Strumenti Finanziari del PR Veneto FESR 2021-2027" in merito all'identificazione, attraverso specifiche schede di prodotto, della "Sezione ricerca industriale e sviluppo sperimentale", della "Sezione Innovazione nelle PMI" e della "Sezione innovazione di eccellenza" le quali compongono il "Fondo Veneto Ricerca, Sviluppo e Innovazione";
5. di dare atto che l'importo oggetto della prima tranche di versamenti, pari a euro 8.017.625,00, sarà impegnato ed erogato, entro il corrente esercizio, con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica, disponendone la copertura a valere sui seguenti capitoli di spesa che presentano adeguata disponibilità sul bilancio di previsione 2024-2026:
 - ◆ Capitolo 105013 "PR FESR 2021-2027 - PRIORITA' 1 - RSO 1.1 e RSO 1.3 "STRUMENTI FINANZIARI" - QUOTA COMUNITARIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 16/11/2022, N.8415)";
 - ◆ Capitolo 105014 "PR FESR 2021-2027 - PRIORITA' 1 - RSO 1.1 e RSO 1.3 "STRUMENTI FINANZIARI" - QUOTA STATALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 16/11/2022, N.8415)";
 - ◆ Capitolo 105015 "PR FESR 2021-2027 - PRIORITA' 1 - RSO 1.1 E RSO 1.3 "STRUMENTI FINANZIARI" - QUOTA REGIONALE - FSC - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 16/11/2022, N.8415 - DEL. CIPESS 03/08/2023, N.25 - ACCORDO PER LA COESIONE TRA IL GOVERNO ITALIANO E LA REGIONE DEL VENETO 24/11/2023)";
6. di dare atto che la Direzione Programmazione Unitaria, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al precedente punto 5, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;
7. di dare atto che, con separato provvedimento della Giunta regionale, sarà approvato lo schema di accordo, tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A., per l'esercizio da parte di Veneto Innovazione S.p.A. delle funzioni

di Organismo Intermedio (OI), ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, per la gestione delle operazioni sostenute con sovvenzioni a fondo perduto, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1060/2021;

8. di incaricare la Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica dell'esecuzione del presente atto;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

**Regione del Veneto – Programma
PR Veneto FESR 2021-2027**

Obiettivo Specifico 1.1. “Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate”

Azione 1.1.1. Rafforzare la ricerca e l'innovazione (in collaborazione) tra imprese e organismi di ricerca - Sub. A
Rafforzare la ricerca e l'innovazione tra imprese e organismi di ricerca

**Fondo Veneto Ricerca, Sviluppo e Innovazione – “Sezione ricerca industriale e
sviluppo sperimentale”****Disposizioni Operative**

Sommaro

1. Premessa	2
2. Definizioni	3
3. Normative di riferimento	5
4. Settori economici ammessi	6
5. Soggetti Beneficiari (destinatari finali)	6
6. Dotazione	8
7. Regime di aiuto	8
8. Tipologie di Intervento	9
9. Ubicazione delle iniziative e degli interventi	14
10. Caratteristiche tecniche delle operazioni agevolate	14
11. Presentazione della domanda e ammissione ai benefici del Fondo	15
12. Rendicontazione ed erogazione	16
13. Obbligo di conservazione della documentazione	18
14. Disposizioni finali	18
15. Controllo, vigilanza, rinunce, revoche e subentri	19
16. Ispezioni e controlli	21
17. Monitoraggio dei risultati	21
Appendice 1 - MODELLO DI CALCOLO ESL	22



a012fd39



1. Premessa

Con le presenti Disposizioni Operative si dà attuazione al PR FESR 2021-2027 della Regione del Veneto (di seguito “Programma”), approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8415 del 16 novembre 2022, Obiettivo Specifico 1.1. “Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate”, Azione 1.1.1. “Rafforzare la ricerca e l'innovazione (in collaborazione) tra imprese e organismi di ricerca” - Sub. A “Rafforzare la ricerca e l'innovazione tra imprese e organismi di ricerca”.

Le presenti Disposizioni Operative (di seguito “Disposizioni”) disciplinano l'accesso al fondo rotativo di finanza agevolata denominato “Sezione ricerca industriale e sviluppo sperimentale” (di seguito “Fondo”) che, in conformità alle disposizioni europee e/o nazionali e regionali vigenti in materia e dei principi di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, ha l'obiettivo di sostenere la ricerca e l'innovazione (in collaborazione) tra imprese e organismi di ricerca, con la finalità del consolidamento dei meccanismi di integrazione (avviato nel 2014-2020), rafforzando un canale di dialogo permanente tra questi due sistemi in funzione dello sviluppo e della crescita del sistema economico (Obiettivo Specifico 1.1. “Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate”, Azione 1.1.1. “Rafforzare la ricerca e l'innovazione (in collaborazione) tra imprese e organismi di ricerca” - Sub. A “Rafforzare la ricerca e l'innovazione tra imprese e organismi di ricerca”).

Il “Fondo” costituisce una sezione del Fondo Veneto Ricerca, Sviluppo e Innovazione attivato nell'ambito del Fondo di Partecipazione istituito dalla Regione del Veneto (di seguito “Regione”).

Lo strumento finanziario (di seguito “SF”) si attua attraverso interventi volti ad incrementare le capacità di ricerca e sviluppo attuata da partnership di imprese e organismi di ricerca riunite negli strumenti regionali già oggetto di disciplina con Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, ossia le Reti Innovative Regionali (RIR), i Distretti Industriali (D.I.) e le Aggregazioni di imprese.

Lo SF opera attraverso interventi finalizzati a sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo, prevalentemente a TRL (Technology readiness level), maggiore o uguale a tre, coerenti con le attuali 52 traiettorie tecnologiche della S3 Veneto, individuate negli ambiti dello Smart Agrifood, dello Smart Manufacturing, dello Smart Health, della Cultura e Creatività, dello Smart Living & Energy, della Destinazione Intelligente.

L'obiettivo è perseguito attraverso la concessione di un prestito (sia con fondi del PR FESR 2021-2027 - di seguito Programma - a tasso zero e sia con fondi bancari a tasso convenzionato), che potrà risultare combinato ad una Sovvenzione a fondo perduto (la componente di sovvenzione sarà gestita tramite convenzione separata rispetto alle Disposizioni), a copertura, complessivamente, fino al 100% delle spese del progetto di ricerca e sviluppo, IVA esclusa.

Il Fondo agevola interventi ed attività che contribuiscono al raggiungimento dei seguenti obiettivi (Goal) dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite con la risoluzione dell'Assemblea Generale del 25 settembre 2015:

- Garantire un'istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti (goal 4);
- Lavoro dignitoso e crescita economica (goal 8): raggiungere livelli più elevati di produttività economica attraverso la diversificazione, l'aggiornamento tecnologico e l'innovazione, anche attraverso un focus su settori ad alto valore aggiunto e settori ad alta intensità di manodopera;
- Imprese, innovazione e infrastrutture (goal 9): potenziare la ricerca scientifica, promuovere le capacità tecnologiche dei settori industriali in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, anche incoraggiando, entro il 2030, l'innovazione e aumentando in modo sostanziale il numero dei lavoratori dei settori ricerca e sviluppo ogni milione di persone e la spesa pubblica e privata per ricerca e sviluppo.

La dotazione finanziaria complessiva del Fondo comprende anche le commissioni e i costi di gestione dello SF che saranno imputati al bilancio del Fondo e determinati nel rispetto delle soglie stabilite dall'art. 68 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 del 24 giugno 2021.



a012fd39



Le attività e le funzioni relative alla gestione economico-finanziaria della misura e del procedimento di concessione, erogazione ed eventuale revoca delle agevolazioni sono affidate a Veneto Innovazione S.p.A., quale soggetto gestore dello SF ai sensi del Regolamento (UE) n. 1060/2021, in conformità all'Accordo di finanziamento di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lett. d) del Regolamento (UE) n. 1060/2021, approvato con DGR n. 1567 del 12 dicembre 2023.

La procedura valutativa delle domande di accesso al Fondo segue i principi dei bandi a graduatoria così come definiti all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs 123/1998.

2. Definizioni

Ferma la validità di tutte le ulteriori definizioni previste nella normativa europea, nazionale e regionale di riferimento, nelle Disposizioni sono utilizzate le seguenti definizioni:

Impresa	qualsiasi entità che eserciti un'attività economica e sia iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio o in analogo registro presso un altro Paese membro dell'Unione Europea.
PMI	l'impresa che soddisfa i criteri enunciati nella Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36), nonché le specificazioni dettate con decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, per cui sono identificate: a) "Medie imprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; b) "Piccole imprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; c) "Microimprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Grandi Imprese	le imprese che non soddisfano i criteri enunciati nella suddetta Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003.
Piccole MidCap	imprese non qualificabili come PMI che presentano un organico fino a un massimo di 499 dipendenti, secondo la definizione di cui al Regolamento (UE) n. 1017/2015 del 25 giugno 2015, art. 2, punto 6.
MidCap	imprese non qualificabili come PMI o piccole MidCap che presentano un organico fino a un massimo di 3.000 dipendenti, secondo la definizione di cui al Regolamento (UE) n. 1017/2015 del 25 giugno 2015, art. 2, punto 7.
Professionisti	coloro che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, svolgono un'attività economica inerente all'esercizio delle professioni intellettuali di cui all'articolo 2229 del codice civile o delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate".
Soggetti Beneficiari (Destinatari finali)	imprese in forma singola e associata (cooperative, consorzi, contratti di rete) di qualunque dimensione e i professionisti, con "Sede operativa" nel territorio del Veneto. La "Sede legale" deve comunque essere situata in territorio dell'UE.
Soggetto Richiedente	l'impresa o il professionista che richiede il finanziamento previsto dal Fondo e che in caso di concessione dell'agevolazione, risulta anche Soggetto Beneficiario.
Sede legale	il luogo in cui l'impresa risulta avere il centro amministrativo dei propri affari: in genere identifica il luogo in cui si trova l'organizzazione amministrativa dell'impresa. Il concetto di sede legale è l'equivalente del concetto di domicilio per le persone fisiche.
Sede operativa	uno dei luoghi dove viene effettivamente svolta l'attività imprenditoriale e dove sono svolte le attività del "Progetto di R&S". Può coincidere o no con la Sede legale, e deve essere regolarmente comunicata alla Camera di Commercio competente. Per i professionisti la Sede operativa è il domicilio fiscale risultante dalla più recente "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o



a012fd39



	cessazione di attività ai fini IVA” inviata all’Agenzia delle Entrate (modello AA9/10).
Progetto di R&S	comprende attività rientranti nelle definizioni di “ricerca industriale” e “sviluppo sperimentale” (ossia “ricerca applicata”), finalizzate a svolgere una funzione indivisibile di natura economica, scientifica o tecnica precisa, con obiettivi chiaramente predefiniti. Un progetto di R&S può consistere in diversi pacchetti di lavoro, attività o servizi e include obiettivi chiari, attività da svolgere per conseguire tali obiettivi (compresi i relativi costi previsti), e prestazioni concrete da fornire per individuare i risultati di tali attività e confrontarli con i relativi obiettivi. Quando due o più progetti di R&S non sono nettamente separabili uno dall’altro e in particolare quando non hanno — separatamente — probabilità di successo tecnologico, essi sono considerati un unico progetto.
Ricerca industriale	ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l’intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.
Sviluppo sperimentale	l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi i prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l’intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o di punta). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Ricerca applicata	la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale o una qualsiasi combinazione dei due tipi di attività.
Fondo	la “Sezione ricerca industriale e sviluppo sperimentale” del “Fondo Veneto Ricerca, Sviluppo e Innovazione”, finalizzata ad incrementare le capacità di ricerca e sviluppo attraverso il sostegno finanziario a “progetti di R&S” attuati da partnership di imprese e organismi di ricerca costituite secondo gli strumenti regionali disciplinati con Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, ossia le Reti Innovative Regionali (RIR), i Distretti Industriali (D.I.) e le Aggregazioni di imprese.
Finanziatore	la Banca, o il Confidi iscritto all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB, convenzionata/o con il Gestore, che eroga la quota di provvista privata al Soggetto Beneficiario.
Confidi	consorzi con attività esterna, società cooperative e società consortili che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni.
Gestore	Veneto Innovazione S.p.A. (società “in house” della Regione del Veneto), ex art. 59, par. 3, lett. d) del Regolamento (UE) n. 1060/2021.
Finanziamento agevolato	prestito erogato in parte con l’utilizzo di fondi pubblici a un tasso inferiore rispetto a quello di mercato.
Sovvenzione a fondo perduto	agevolazione pubblica caratterizzata dall’erogazione di una somma di denaro che non deve essere restituita.



a012fd39



Equivalente Sovvenzione Lordo o ESL	rappresenta l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità del beneficio concesso al Soggetto Beneficiario. In caso di finanziamento agevolato, l'ESL viene rilevato calcolando il risparmio ottenuto pagando gli interessi ad un tasso agevolato rispetto a quelli che si sarebbero pagati a un tasso di mercato.
Tasso	misura gli interessi di un finanziamento in rapporto all'importo complessivo del prestito in un determinato lasso di tempo.
Regime di aiuto	identifica, per le singole misure agevolative, la regolamentazione europea in base alla quale il Gestore concede aiuti alle imprese, senza violare le norme sulla concorrenza e senza obbligo di notificarli alla Commissione. La maggior parte delle agevolazioni sono concesse in: <ul style="list-style-type: none"> - Esenzione (Regolamento Generale di Esenzione - GBER): aiuti concessi seguendo le regole previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ossia aiuti che risultano "compatibili" con la tutela della concorrenza, in quanto rispettano una serie di vincoli e regole riguardanti le tipologie di spesa, di soggetto etc. previsti da detto regolamento; - Regime "de minimis": aiuti concessi alle imprese di qualsiasi dimensione nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023. L'importo totale degli aiuti, espresso in Equivalente Sovvenzione Lordo, concessi a titolo "de minimis" ad un'impresa unica, non può superare euro 300.000 nell'arco di tre anni; - Regimi Quadro temporanei nell'eventualità attivati a fronte di specifici eventi emergenziali.
Merito di credito (o creditizio)	la capacità del cliente di restituire la somma ottenuta in prestito alle scadenze stabilite dal contratto di finanziamento. Viene valutato dal Finanziatore prima di concedere il prestito, sulla base di informazioni sufficienti, proporzionate e opportunamente verificate sulla situazione economica e finanziaria del cliente. Queste informazioni possono essere fornite dallo stesso cliente o reperite tramite l'interrogazione di banche dati come la Centrale dei Rischi (CR) gestita dalla Banca d'Italia o i Sistemi di Informazione creditizia (SIC) gestiti da soggetti privati.
DNSH	acronimo di "Do No Significant Harm" (non arrecare un danno significativo), principio sancito dall'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, il quale sottolinea che "Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio "non arrecare un danno significativo": nella fattispecie le indicazioni relative ai 44 impatti in termini di DNSH sono contenuti per ciascuna azione del PR 2021-2027 nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR 2021-2027 medesimo.

3. Normative di riferimento

- Decisione di esecuzione della Commissione europea che approva il programma "Programma Regionale Veneto FESR 2021-2027 per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione del Veneto in Italia CCI 2021IT16RFPR020", n. C (2022) 8415 del 16 novembre 2022;
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta;
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al fondo di coesione;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1605/2012;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i., (Regolamento Generale di Esenzione) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato;
- Reg (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
- Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003;
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria



a012fd39



- dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”;
- Comunicazione C(2022) 7388 della Commissione europea del 19 ottobre 2022 che disciplina gli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
 - Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
 - Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
 - Deliberazione della Giunta regionale n. 474 del 29 aprile 2022 “Approvazione del documento "Strategia di specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 - 2027". Art. 15 e Allegato IV Reg. (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021”;
 - Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto in data 27 ottobre 2023;
 - Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 76 del 28 giugno 2023 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PR Veneto FESR 2021-2027;
 - Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n.130 del 27 settembre 2023 di approvazione del Manuale Procedurale del PR Veneto FESR 2021-2027 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - nelle more dell’approvazione del Regolamento recante i criteri di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, le presenti Disposizioni sono emanate, per quanto compatibile, nel rispetto del DPR 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”.
 - Legge 16 gennaio 2003, n. 3 istitutiva del CUP;
 - Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
 - Decreto Legge n. 13/2023 in tema di CUP convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41 e dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

4. Settori economici ammessi

Se non diversamente disposto dal singolo Bando agevolativo, sono ammessi tutti i settori economici ad eccezione dei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento Generale di Esenzione e fatte salve le eccezioni previste nello stesso Regolamento nel caso di sostegno ad attività di ricerca e sviluppo.

5. Soggetti Beneficiari (destinatari finali)

Il Fondo interviene a beneficio delle imprese di qualunque dimensione e dei professionisti in quanto ad esse equiparati per l’accesso ai Fondi strutturali europei. Detti soggetti beneficiari agiscono in partenariati che possono comprendere anche organismi della ricerca e della conoscenza.

Le Imprese beneficiarie devono essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio. Sono ammesse anche le imprese estere, purché aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea. A pena di inammissibilità, le società di capitali devono essere in regola con le previsioni di cui agli articoli 2435 e 2478 bis del Codice Civile in materia di obbligo di pubblicazione del bilancio approvato.

I Professionisti devono avere partita IVA attiva.

Imprese e professionisti devono inoltre rispettare i seguenti ulteriori requisiti:

- a) avere una Sede legale situata nell’Unione Europea e avere una Sede operativa situata in Veneto: nel caso di



a012fd39



- imprese non in possesso di una Sede operativa situata nel territorio della regione Veneto, nella quale realizzare le attività del progetto di R&S, la predetta localizzazione dovrà risultare dalla visura camerale; nel caso dei Professionisti si farà riferimento al domicilio fiscale, da intendersi quello indicato nel “Quadro B” del Modello AA9/10 “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (imprese individuali e lavoratori autonomi)”, che dovrà risultare in Veneto;
- b) non rientrare nella definizione di “impresa in difficoltà”, di cui all’articolo 2, punto 18), del Reg. (UE) n. 651/2014, salvo si tratti di sostegno autorizzato nell’ambito di aiuti “de minimis” o di norme temporanee in materia di aiuti di Stato per far fronte a circostanze eccezionali;
 - c) non essere soggetto a procedure concorsuali per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d) non trovarsi in una delle fattispecie previste dal Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019, ossia liquidazione giudiziale o uno degli istituti ad essa collegati, accordo attuativo di piani attestati di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato in continuità aziendale (diretto, indiretto e misto), concordato preventivo, sovra-indebitamento, concordato minore, composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa;
 - e) non essere in liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile.
 - f) non figurare nella base centrale di dati sull’esclusione istituita e gestita dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1302/2008;
 - g) non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della selezione dei Soggetti Beneficiari;
 - h) non aver ricevuto nuovo finanziamento del debito in violazione delle norme sul cumulo stabilite nel pertinente Regolamento “de minimis” (qualora Regolamento applicato nel bando agevolativo);
 - i) non aver ricevuto aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
 - j) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un Aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune o siano destinatari di un tale ordine e abbiano restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie o comunque autorità terze) quanto dovuto (“Clausola Deggendorf”) (Ove ricorrono le condizioni di cui all’art. 53 del D.L.34/2020 si applica la compensazione ivi prevista);
 - k) non aver ricevuto aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;
 - l) aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale a norma dell’art. 9 (3) del Reg. (UE) n. 2021/1060;
 - m) presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale nei confronti di INPS, INAIL e Casse di Previdenza dei Professionisti. Tale requisito dovrà essere presente, al più tardi, entro 45 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Il requisito deve essere mantenuto fino alla data di erogazione dell’ultima tranche di Finanziamento agevolato;
 - n) non presentare sulla posizione globale di rischio esposizioni classificate come “sofferenze” e non presentino esposizioni nei confronti del Finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate, il tutto con riferimento alle definizioni di cui al paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e integrazioni;
 - o) presentare, al fine di dimostrare idonea sostenibilità finanziaria ai sensi dell’art. 73, comma 2, lettera d) del Reg (UE) 2021/1060, una classe di merito creditizio ritenuta idonea in base ai modelli di rating in uso al Finanziatore.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a k) è attestato tramite la domanda di accesso alle agevolazioni la quale viene resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



a012fd39



6. Dotazione

La dotazione finanziaria complessiva del Fondo, ai fini dell'erogazione del Finanziamento agevolato, è pari a € 13.750.000,00 rinvenienti dal PR Veneto FESR 2021-2027 così suddivisa:

- annualità 2024 € 8.017.625,00;
- annualità 2025 € 1.047.200,00;
- annualità 2026 € 4.685.175,00.

La dotazione potrà essere aumentata, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

7. Regime di aiuto

Iniziative finalizzate alla realizzazione di Progetti di R&S

L'agevolazione è concessa in alternativa, e comunque sulla base di quanto specificamente previsto e stabilito dal bando agevolativo, nel rispetto del:

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, l'articolo 25 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo). L'intensità di aiuto massima, determinata in ESL, è pari al 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, fatta salva la facoltà di aumentare l'ESL di ulteriori 10 punti percentuali per le medie imprese o di 20 punti percentuali per le micro e piccole imprese, e di ulteriori 15 punti percentuali nei casi in cui si prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI e non si prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili ovvero si prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;
- Regolamento UE n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo agli aiuti "de minimis" alle imprese che prevede, tra l'altro, che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'Impresa Unica non possa superare euro 300.000,00 nell'arco di tre anni. L'intensità di aiuto massima, determinata in ESL, sarà calcolata nel rispetto dei limiti previsti dal suddetto Regolamento. Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali di cui all'articolo 3, par. 2 del Reg. UE 2831/2023, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del regime "de minimis".

Con riferimento al finanziamento agevolato, l'intensità dell'agevolazione concessa (ESL) verrà computata in termini di differenziale tra il tasso applicato al finanziamento agevolato e il tasso di interesse di riferimento per operazioni comparabili applicabile alla data di concessione del finanziamento, secondo il Modello riportato nell'Appendice 1 alle presenti Disposizioni.

L'intensità dell'aiuto complessivamente concedibile sotto forma di Finanziamento agevolato e di Sovvenzione a fondo perduto dovrà rientrare nei massimali previsti dal Regolamento UE applicato (n. 651/2014 o n. 2831/2023). L'intensità dell'aiuto concedibile è definita tenendo conto di eventuali altri aiuti di Stato concessi sulle medesime spese che fanno parte del Progetto di R&S. Eventuali modifiche o integrazioni ai citati Regolamenti europei costituiscono modifica alle presenti Disposizioni.

Cumulo

Le spese relative al Progetto di R&S oggetto della domanda di agevolazione devono rispettare le



a012fd39



seguenti disposizioni in materia di cumulo:

- A. **cumulo tra fondi europei sugli stessi documenti di spesa:** non è possibile cumulare l'agevolazione concessa con altre forme di agevolazione concesse a valere su altro fondo strutturale o strumento dell'Unione ovvero sullo stesso fondo nell'ambito di un altro programma operativo, relativamente agli stessi documenti di spesa riportati in una richiesta di erogazione di agevolazione. L'importo delle spese da indicare nella domanda di pagamento di un fondo può, comunque, essere calcolato per ciascun fondo e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno;
- B. **cumulo con agevolazioni fiscali non costituenti aiuti di Stato, sugli stessi documenti di spesa:** è possibile effettuare il cumulo dell'agevolazione concessa, sugli stessi documenti di spesa, con altre forme di incentivo di natura fiscale nei limiti previsti dalle medesime misure ed evitando in ogni caso il sovrainvestimento;
- C. qualora le **agevolazioni siano concesse ai sensi del Regolamento “de minimis” n. 2831/2023 o del Regolamento (UE) n. 651/2014**, esse sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione (articolo 5 Reg. (UE) n. 2831/2023);
- D. qualora le **agevolazioni siano concesse ai sensi del Regolamento “de minimis” n. 2831/2023**, esse sono cumulabili con aiuti concessi ai sensi del medesimo Regolamento, relativamente agli stessi documenti di spesa, fino al massimale previsto all'articolo 3, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 2831/2023.

8. Tipologie di Intervento

a) Interventi ammissibili

Il Fondo supporta “Progetti di R&S” concernenti attività di “ricerca applicata”, la quale può comprendere attività di “ricerca industriale” e di “sviluppo sperimentale”, secondo le definizioni riportate al paragrafo 2 delle presenti Disposizioni.

Gli interventi devono essere attuati in conformità con la “Strategia di specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 – 2027” ed essere conformi alle disposizioni contenute nel Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica e dallo Studio per la valutazione di incidenza ambientale: le modalità di rispetto della conformità ai succitati documenti sono puntualmente indicate nei singoli bandi agevolativi. Ulteriori dettagli sono contenuti negli specifici bandi.

b) Spese ammissibili

Si elencano le tipologie di spesa ammissibili alla presente misura, specificando che i bandi attuativi potranno circoscrivere a solo alcune delle tipologie elencate.

In relazione a ciascuna tipologia di spesa di seguito indicata, il limite massimo di finanziabilità sulla spesa totale ammissibile è del 100%, se non diversamente previsto dal singolo Bando agevolativo.

Spese di personale

Ricercatori e personale dotato di qualifica tecnica (escluso dunque il personale amministrativo) alle dipendenze del partner di progetto e utilizzati nel Progetto di R&S. Il personale non dipendente è ammesso in presenza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.



a012fd39



Utilizzo di beni strumentali

Costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il Progetto di R&S. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili i costi di ammortamento e i canoni di locazione e leasing corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

Utilizzo di beni immobili

Costi relativi agli immobili utilizzati dalle imprese, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il Progetto di R&S. Sono considerati ammissibili i costi di ammortamento e i canoni di locazione e leasing di beni immobili aziendali corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

Acquisizione di conoscenze e brevetti

Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato.

Consulenze tecniche e scientifiche

Costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del Progetto di R&S.

Costi di esercizio

Costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al Progetto di R&S, inclusi i costi di acquisto di componenti per la realizzazione di prototipi, linee e impianti pilota e di fornitura di materiali per le sessioni di test.

Brevettazione e difesa degli attivi immateriali

Costi per la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali. Tali costi costituiscono spesa ammissibile alle agevolazioni solo se sostenuti da imprese di dimensione micro, piccola e media (PMI).

c) Specifiche operative

- a. Se non diversamente specificato dal bando agevolativo, l'avvio del progetto deve intendersi declinato dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. nella data corrispondente al giorno successivo a quello di presentazione della domanda di agevolazione.
- b. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute e pagate dal Soggetto Beneficiario dopo l'avvio del Progetto di R&S ai sensi della precedente lettera "a"; non saranno ammessi pagamenti di acconti effettuati prima dell'avvio del Progetto di R&S. In ogni caso, gli impegni giuridicamente vincolanti ad avviare un rapporto di natura contrattuale con un fornitore, quale l'impegno irreversibile alla prestazione d'opera riferita alla realizzazione dell'intervento progettuale agevolato con il Fondo, ovvero l'ordinativo di attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento connesso alla realizzazione del progetto agevolato con il Fondo, a seconda di quale condizione si verifichi prima, devono pertanto essere perfezionati sempre in data successiva alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni (qualora applicato il Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.).
- c. La data di sostenimento della spesa corrisponde alla data di emissione della prima fattura utile o di altro documento valido ai fini fiscali.
- d. Le spese, per essere ammissibili, devono essere:



a012fd39



- sostenute interamente dal Soggetto Beneficiario¹ dopo l'avvio del Progetto di R&S ai sensi della lettera "a" ed entro il termine di realizzazione di tutti i Progetti di R&S stabilito dal Bando agevolativo; a tal fine, fa comunque fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali. Il bando agevolativo può prevedere che i pagamenti delle spese possano effettuarsi in un periodo temporale successivo al termine di realizzazione di tutti i Progetti di R&S (di norma non superiore a 60 giorni) e in ogni caso in data non successiva alla data di presentazione della domanda di pagamento delle agevolazioni e alla relativa scadenza prevista;
 - pertinenti al Progetto di R&S ammesso al finanziamento e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo. In caso di imprese costituite in forma di società sono riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci;
 - strettamente funzionali e necessarie alla realizzazione del Progetto di R&S finanziato.
- e. Si richiamano in ogni caso i seguenti principi che sanciscono l'ammissibilità delle spese all'agevolazione pubblica:

Spesa inerente:

- per natura: in relazione alla tipologia di intervento e alle categorie di costi ammissibili, stabiliti nel bando;
- per destinazione: tutti i costi comunque sostenuti devono essere "inerenti" al raggiungimento dell'obiettivo progettuale stabilito. Il costo è definito inerente rispetto ad una determinata attività progettuale se si riferisce ed è riconducibile in modo specifico allo svolgimento di tale attività;
- per tempo: ossia sostenute entro il periodo, stabilito da ciascun bando attuativo, previsto per la realizzazione del progetto.

Spesa reale:

- corrispondere ad un'effettiva uscita di cassa;
- non deve derivare da un'attività di stima;
- non deve essere forfettizzato ossia deve essere rendicontato in maniera analitica.

Spesa conforme:

- per natura, destinazione e importo, al piano finanziario del progetto approvato al momento dell'ammissione alle agevolazioni;
- alle registrazioni contabili;
- ai documenti giustificativi (fatture, parcelle, buste paga, ecc.).

Spesa identificabile:

- nella contabilità del beneficiario;
- nei documenti giustificativi.

Spesa regolare:

- rispetto alla normativa contabile e fiscale.

Spesa documentata:

- i documenti di spesa di pagamento devono avere data riferita al periodo di ammissibilità;
- i documenti di spesa devono essere redatti in modo analitico riportando le voci di formazione del prezzo finale e il riferimento al "progetto";
- i documenti di spesa devono essere iscritti nella contabilità generale;

¹ Sono pertanto esclusi i pagamenti tramite finanziamenti specifici che non transitano sul conto corrente del beneficiario (ad esempio finanziamenti per l'acquisto del mezzo di trasporto).



a012fd39



- i documenti di spesa devono essere in regola dal punto di vista fiscale.

d) Spese non ammissibili

Non sono in ogni caso ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- indicate in fatture emesse da fornitori che non sono in rapporto di indipendenza con il soggetto Beneficiario, ai sensi dell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. Non sono altresì ammesse spese fatturate al Beneficiario dal proprio legale rappresentante o da qualunque altro soggetto appartenente agli organi societari del beneficiario, nonché dai soci (persone fisiche e giuridiche). In entrambi i casi vengono presi in considerazione i legami fra imprese e le partecipazioni fino a secondo livello.
Sono esclusi da tale limitazione: le società pubbliche di partecipazione o società di capitale di rischio esercitanti regolare attività di investimento in imprese non quotate («business angels»), le università o centri di ricerca senza scopo di lucro, gli incubatori certificati, gli investitori istituzionali, ossia i soggetti indicati all'Allegato 1 al Regolamento (UE) 651/2014, articolo 3, comma 2, lettere a) (eccetto le persone fisiche o i gruppi di persone fisiche), b), c);
- riferite a mansioni amministrative, contabili, commerciali, di segreteria e di magazzino, anche se svolte da personale interno;
- per l'acquisto di beni e/o servizi in cui fornitore e cliente sono partecipanti al progetto;
- per l'acquisto di beni e servizi forniti da soci, amministratori, nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo sono presenti soci, amministratori del partecipante al progetto;
- per investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da norme comunitarie, salvo che essi siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione, purché indicati nel programma approvato;
- per l'acquisto di beni durevoli non strettamente funzionali e indispensabili per la realizzazione del progetto, fatto salvo le eccezioni previste per la categoria “Beni strumentali soggetti ad ammortamento”;
- riferite a beni e servizi non chiaramente destinati all'unità produttiva situata in Veneto identificativa della localizzazione del progetto;
- imputate con autofatturazione;
- effettuate da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
- indicate in fatture/parcelle o altra documentazione di spesa equipollente, senza adeguato grado di dettaglio ai fini dell'identificazione del bene acquistato o del servizio fruito;
- pagate in contanti ovvero con modalità che non consentono la tracciabilità dei pagamenti;
- accessorie, relative al contratto di affitto e le spese di affitto di locali mobili o la cui destinazione d'uso non sia coerente con la natura della sede in cui viene realizzato il progetto;
- per l'acquisto di arredi per l'ufficio (qualora non espressamente previsto dal bando);
- per l'acquisto di materiali di cancelleria e altri beni di consumo relativi all'ordinaria attività d'impresa;
- per l'acquisto di attrezzature elettroniche utilizzabili per l'ordinaria attività amministrativa, in relazione alle quali non è comunque dimostrabile e accertabile la completa ed esclusiva destinazione per lo sviluppo delle attività tecniche riferite al progetto (a titolo esemplificativo: fotocopiatrici, stampanti, PC, laptop, tablet, palmari, smartphone);
- acquisizione di software riconducibile a singole postazioni di lavoro, non direttamente funzionale al processo produttivo in senso stretto (a titolo esemplificativo: programmi di office automation, sistemi operativi, antivirus);
- per l'acquisto, l'installazione e il funzionamento di impianti generali (a titolo esemplificativo: impianti di climatizzazione, idraulici, fotovoltaici, elettrici ivi comprese le cabine elettriche, videosorveglianza/antintrusione);
- per l'acquisto di veicoli;
- per l'acquisto di beni usati, ricondizionati, leasing di beni usati, vendita con contestuale locazione finanziaria (lease-back) e le spese attinenti al contratto di leasing quali interessi e spese accessorie (tasse,



a012fd39



- marginale del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi);
- per l'esecuzione di opere edili;
 - per l'acquisto o leasing di terreni;
 - per l'acquisto di beni immobili;
 - per eventuali obblighi di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni;
 - l'IVA qualora recuperabile;
 - l'ordinaria e la straordinaria manutenzione, inclusi gli interventi di riparazione o ricondizionamento;
 - per incarichi relativi a servizi di carattere continuativo o periodico connessi ad attività regolari quali, a titolo esemplificativo, la consulenza fiscale, la consulenza legale, la pubblicità, l'aggiornamento di siti Web, di portali e-commerce e di profili social di qualunque natura;
 - per interventi di delocalizzazione o che costituirebbero trasferimento di un'unità produttiva ai sensi dell'art. 66 del Regolamento (UE) 2021/1060 e in conformità con l'art. 65, comma 1, lettera a) dello stesso Regolamento;
 - non pertinenti al progetto ammesso all'agevolazione e ogni altra categoria di spesa non prevista dal Bando;
 - inserite in titoli di spesa il cui importo imponibile al netto di IVA è inferiore a euro 200,00 (duecento/00);
 - altre imposte e tasse relative alla gestione d'impresa;
 - spese generali e amministrative;
 - i cui i titoli di spesa sono stati emessi oltre la data di conclusione del progetto e/o pagate (valuta di pagamento) oltre il termine di presentazione della domanda di pagamento del saldo, o comunque in data successiva alla presentazione della domanda di pagamento del saldo;
 - non sostenute completamente e in via definitiva;
 - di rappresentanza;
 - di viaggio, soggiorno, vitto, alloggio, ristoro;
 - di assicurazione e trasporto;
 - di avviamento;
 - di franchising;
 - di divulgazione, disseminazione e pubblicizzazione dei risultati comprese quelle derivanti da obbligo di bando;
 - di produzione e stampa di manuali d'uso;
 - correlate alla domanda di sostegno, ovvero per consulenza e per la predisposizione della rendicontazione e caricamento domanda di sostegno e/o di pagamento;
 - acquisto di quote azionarie e ricapitalizzazione;
 - commissioni per operazioni finanziarie e gli altri oneri meramente finanziari;
 - contributi in natura;
 - commesse interne di lavorazione;
 - gli oneri finanziari: ovvero gli interessi debitori o passivi, gli aggi, le spese e le perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
 - gli oneri relativi a conti correnti, ovvero le spese di apertura e di gestione di conti correnti bancari;
 - spese per controversie legali, sanzioni amministrative e finanziarie;
 - costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie (art. 13 comma 1 del DPR n. 22 del 5 febbraio 2018);
 - deprezzamenti e passività; interessi di mora; commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari (art. 13 comma 2 del DPR n. 22 del 5 febbraio 2018);
 - ogni altra tipologia di spesa non prevista dal bando.

Sono sempre esclusi dal sostegno del FESR gli investimenti e le attività elencate nell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1058/2021.



a012fd39



9. Ubicazione delle iniziative e degli interventi

Le sedi operative oggetto del Progetto di R&S devono essere ubicate nel territorio della Regione del Veneto.

10. Caratteristiche tecniche delle operazioni agevolate

a) Forma tecnica

Le operazioni agevolate possono essere realizzate nella forma tecnica di Finanziamento agevolato, corrispondente a prestito, che potrà essere erogato in più tranches, nelle tempistiche stabilite nel bando agevolativo e sulla base della spesa effettivamente sostenuta e rendicontata.

L'operazione finanziaria sarà comunque basata su una doppia provvista così composta:

- una quota pubblica a tasso zero per un importo non superiore al 70% dell'operazione agevolata ("Quota Fondo") con assunzione del rischio di mancato rimborso da parte del Soggetto Beneficiario a carico del Fondo per la parte di competenza;
- una quota privata, messa a disposizione dal Finanziatore (Quota Finanziatore) ad un tasso ("Tasso Banca") non superiore al "Tasso Convenzionato", per il rimanente importo. In caso di intervenuto esaurimento della dotazione finanziaria riferita alla "Quota Fondo", il Finanziatore si riserva facoltà di integrare con proprie risorse (comunque alle stesse condizioni oggetto della convenzione stipulata tra Gestore e Finanziatore) il fabbisogno necessario per far fronte all'intero importo di finanziamento agevolato richiesto.

Nel finanziamento agevolato, qualora il Finanziatore intenda concedere uno specifico prefinanziamento, questo dovrà essere regolato, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata con il Gestore, ad un tasso non superiore al "Tasso Convenzionato".

b) Importi e durate

L'importo massimo del Finanziamento agevolato richiedibile è stabilito nello specifico bando agevolativo.

La durata massima di rimborso è prevista in massimo 60 mesi decorrenti dalla data di pagamento dell'ultima tranche di finanziamento agevolato comprensivi di eventuale preammortamento (escluso quello tecnico per allineamento scadenze).

Il rimborso è previsto a rate trimestrali o semestrali posticipate scadenti a fine trimestre solare. È ammesso il rimborso dell'intera provvista secondo le condizioni indicate nel paragrafo 15 delle presenti disposizioni.

c) Quote d'intervento del Fondo

Stabilite dal singolo bando agevolativo tenuto conto dei limiti previsti dal Regime di aiuto applicato, della dimensione d'impresa del Soggetto Beneficiario e della tipologia di attività, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico svolta nel Progetto di R&S.

d) Tasso agevolato a carico del Soggetto Beneficiario

Determinato come media ponderata tra il tasso zero riferito alla quota pubblica ("Quota Fondo") e il tasso convenzionale riferito alla quota del Finanziatore ("Quota Banca").



a012fd39



11. Presentazione della domanda e ammissione ai benefici del Fondo

a) Termini e modalità di presentazione della domanda

Ciascun Progetto di R&S è composto delle seguenti due operazioni così distinte (secondo le definizioni di cui al paragrafo 2):

- 1) operazione, regolata da separata convenzione, rivolta a Destinatari finali di agevolazioni composte da sole sovvenzioni a fondo perduto per le quali non è prevista l'erogazione di Finanziamenti agevolati;
- 2) operazione, regolata nell'ambito delle presenti Disposizioni, rivolta a Destinatari finali corrispondenti a Soggetti Richiedenti l'attivazione di Finanziamenti agevolati.

Ogni domanda di accesso alle agevolazioni riguarda l'intero Progetto di R&S, ossia comprende le richieste per entrambe le suddette operazioni.

Lo specifico Bando agevolativo stabilisce uno o più intervalli temporali per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.

La domanda di accesso alle agevolazioni è presentata dal soggetto titolato alla sua presentazione, il quale è identificato dallo specifico bando agevolativo. Per il Fondo disciplinato con le presenti Disposizioni operative, la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni avviene tramite il Sistema Informativo regionale denominato "Fondi RVE" e sarà accessibile al Gestore per l'istruttoria amministrativa di competenza e, tramite interfacciamento con il Sistema Informativo del Gestore "Finanza 3000", al Finanziatore (Banche, Confidi) per le verifiche del merito creditizio limitatamente ai Soggetti Richiedenti, per i quali è dunque previsto l'utilizzo degli strumenti finanziari. A tal riguardo si precisa che l'istruttoria disciplinata dalle presenti Disposizioni riguarderà i Soggetti Beneficiari che potranno accedere al finanziamento agevolato.

In ogni caso, la domanda di accesso alle agevolazioni concerne un Progetto di R&S che prevede l'attivazione di entrambe le operazioni. In merito ai Soggetti Beneficiari del finanziamento agevolato, nell'ambito della partnership attuatrice il Progetto di R&S, la domanda di accesso alle agevolazioni dovrà essere completa almeno delle lettere rese dai Finanziatori con le quali sia indicata la disponibilità alla concessione dei relativi finanziamenti agevolati. La successiva delibera di concessione dell'affidamento da parte del Finanziatore prescelto, con indicazione di: importo, forma tecnica, durata, tipo di garanzie richieste a sostegno dell'affidamento, come da previsioni contenute nel Piano Aziendale, dovrà comunque essere prodotta per tutti i Soggetti Beneficiari del finanziamento agevolato di norma nel termine massimo di 90 giorni decorrenti dall'avvenuta notifica di concessione delle agevolazioni.

La domanda deve essere completa, a pena di esclusione, delle informazioni e degli allegati previsti dallo specifico bando agevolativo (tra cui, a titolo esemplificativo, il "modello progetto" e il "mandato con rappresentanza") richiesti durante la compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni configurata nel sistema informativo "Fondi RVE". La documentazione obbligatoria oggetto di allegazione alla domanda di accesso alle agevolazioni è comunque individuata dallo specifico bando agevolativo.

b) Istruttoria, valutazione e concessione del finanziamento

L'esame istruttorio riguardo al possesso dei requisiti soggettivi previsti in capo ai Destinatari finali e le verifiche finanziarie in merito ai Soggetti Richiedenti il finanziamento agevolato sono svolte secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del D.Lgs n. 123/1998, e pertanto il procedimento istruttorio sarà avviato già ad avvenuta presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

Il Gestore esamina le domande di accesso alle agevolazioni verificando, riguardo ai Soggetti Beneficiari del Finanziamento agevolato, la sussistenza dei requisiti prescritti nelle presenti Disposizioni e nello specifico bando agevolativo. Per i soli Soggetti Beneficiari del finanziamento agevolato viene svolta anche l'istruttoria di merito creditizio delegata al Finanziatore e fatta propria dal Gestore con la delibera di concessione della provvista pubblica. A tal fine la convenzione tra Gestore e Finanziatore dovrà contenere l'impegno del Finanziatore ad effettuare in modo unitario, per proprio conto e nell'interesse del Gestore, la valutazione del



a012fd39



merito di credito sul Soggetto Richiedente il Finanziamento agevolato (pertanto, sia con riferimento alla “Quota Fondo” che alla quota di provvista messa a disposizione dal Finanziatore).

La convenzione dovrà contenere altresì l'impegno del Finanziatore a comunicare prontamente al Gestore ogni declassamento del merito di credito del Beneficiario sia nella fase anteriore all'erogazione del finanziamento agevolato sia in quella successiva, per l'intera durata del finanziamento.

Si rammenta infine che tutti gli adempimenti amministrativi connessi ai Soggetti Beneficiari che godono della sola sovvenzione a fondo perduto saranno regolati con separata convenzione da stipularsi con il Gestore.

Il superamento di suddette verifiche amministrative comporta la successiva valutazione del Progetto di R&S da parte di una specifica Commissione Tecnica di Valutazione (CTV) all'uopo nominata dal Gestore.

L'iter di valutazione del Progetto di R&S comprende sia la verifica di validità tecnica, sia quella di congruità economica, anche con riferimento alla pertinenza e congruità delle spese previste. Tali verifiche saranno pertanto svolte dalla citata CTV.

L'intero procedimento di concessione delle agevolazioni è comunque svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i e qualora nel corso dell'istruttoria della richiesta di ammissione emergano motivi per il rigetto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990.

Qualora il Gestore nel corso dell'istruttoria richieda il completamento, la rettifica e l'integrazione dei dati inseriti nella piattaforma informatica per la presentazione delle domande, in quanto erronei o incompleti, l'aggiornamento delle informazioni dovrà essere effettuato entro il termine di 10 giorni dalla data della relativa richiesta da parte del Gestore.

c) Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di inammissibilità all'agevolazione:

- la mancanza o l'incompletezza della documentazione obbligatoria, come da previsioni di cui alla lett. a) del presente articolo e come puntualmente elencato nello specifico bando agevolativo;
- l'incompletezza e le irregolarità non sanabili della documentazione relativa alla domanda presentata;
- l'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità di cui alla lett. b) del presente articolo.

d) Comunicazione degli esiti istruttori

Il Gestore, riscontrata la corretta presentazione della domanda, ai fini dell'ammissione al Fondo, delibera, secondo l'ordine di graduatoria, in merito alla concessione della provvista pubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. A tal riguardo, il Gestore approva la graduatoria contenente le domande di accesso alle agevolazioni presentate e positivamente valutate, e provvede alla concessione delle agevolazioni sino all'esaurimento della dotazione finanziaria complessiva. Il Gestore provvede contestualmente agli adempimenti previsti dalla normativa vigente riguardo alla registrazione degli aiuti concessi presso il Registro Nazionale Aiuti (RNA) e alla trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari. L'atto di concessione delle agevolazioni è oggetto di notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata del Capofila nei successivi 5 giorni.

12. Rendicontazione ed erogazione

a) Durata e termini di rendicontazione del Progetto di R&S

La durata del Progetto di R&S è stabilita dallo specifico Bando agevolativo il quale definisce anche le tempistiche di rendicontazione e di presentazione delle domande di pagamento delle agevolazioni.

Non sono di norma previste proroghe ai termini stabiliti dal Bando agevolativo per la presentazione delle



a012fd39



domande di pagamento delle agevolazioni concesse supportate dai riferiti rendiconti di spesa, fatte salve le ipotesi di eventi eccezionali e non prevedibili al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. In tali casi particolari, entro 30 giorni il Gestore comunica al Soggetto Beneficiario l'esito dell'istruttoria dell'istanza di proroga. In caso di esito negativo, restano validi i termini inizialmente previsti.

b) Modalità di rendicontazione del Progetto di R&S realizzato

Il Soggetto che ha presentato la domanda di accesso alle agevolazioni ha l'obbligo di rendicontare il Progetto di R&S realizzato al fine di dimostrare l'utilizzo dei Finanziamenti agevolati concessi ai Soggetti Beneficiari per le finalità cui sono destinati. La mancata rendicontazione del Progetto di R&S comporta la decadenza di ogni agevolazione, con conseguente obbligo di restituzione del Finanziamento agevolato residuo e dell'agevolazione eventualmente già goduta.

La rendicontazione delle spese sostenute e pagate e delle attività effettivamente svolte nel Progetto di R&S è composta, di norma, della seguente documentazione:

- a) relazione tecnica delle attività realizzate nel Progetto di R&S e degli obiettivi raggiunti, contenente: la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, l'indicazione dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi e degli output di risultato prodotti;
- b) copia dei documenti giustificativi di spesa: fatture quietanzate o altri titoli idonei a giustificare la spesa del Progetto di R&S, coerentemente con le disposizioni specifiche che saranno stabilite nel singolo Bando agevolativo. Le fatture dovranno contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Nel caso di fatture elettroniche prodotte in formato .xml, il codice CUP deve essere inserito nella descrizione della fattura;
- c) documentazione fotografica inerente gli obblighi di comunicazione previsti dal PR Veneto FESR 2021-2027 in corso di realizzazione del Progetto di R&S;

Le spese saranno riconosciute se interamente pagate e accompagnate dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento.

I documenti originali relativi alla realizzazione del Progetto di R&S devono essere tenuti a disposizione del Gestore per tutta la durata del Finanziamento agevolato o comunque per i 10 anni successivi al pagamento dell'ultima rata, e sono verificati in sede di eventuale sopralluogo per la verifica tecnica e amministrativa, da parte dell'incaricato del Gestore. Successivamente alla presentazione della rendicontazione, il Gestore potrà effettuare verifiche in loco finalizzate a verificare che il Soggetto Beneficiario sia operativo, che siano rispettati gli obblighi specifici di mantenimento dei requisiti di ammissibilità stabiliti nel singolo Bando agevolativo e che corrisponda al vero quanto dichiarato nella relazione di accompagnamento di ciascuna rendicontazione di spesa. Qualora, a seguito delle verifiche della documentazione e dei controlli effettuati dal Gestore, il Progetto di R&S risulti realizzato per un importo inferiore a quello ammesso, ma risulti comunque coerente con quanto approvato, nonché organico e funzionale, il Gestore provvede a rideterminare l'aiuto spettante e a comunicarlo al Soggetto Beneficiario assumendo i necessari atti amministrativi, fatta salva l'applicazione delle eventuali decurtazioni comminate a titolo di penalità specificatamente previste dal bando agevolativo, ovvero la decadenza totale di tutte le agevolazioni in caso di spesa complessivamente rendicontata e ammessa comunque inferiore al 50% della spesa ammessa con il provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Qualora non sia presentata la rendicontazione entro i termini e con le modalità espressamente indicate dal Bando agevolativo sono applicate le penalità previste, di norma stabilite in termini di riduzione delle agevolazioni concesse nello stesso bando agevolativo. Decorsi inutilmente anche tali termini, viene dichiarata la decadenza totale di tutte le agevolazioni concesse per la realizzazione del Progetto di R&S.



a012fd39



13. Obbligo di conservazione della documentazione

È fatto obbligo di curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa al Progetto di R&S, tenendola separata dagli altri atti amministrativi e di renderla accessibile senza limitazioni al personale incaricato dello svolgimento dell'attività di ispezione e controllo. La documentazione deve essere mantenuta per un periodo non inferiore a dieci anni dal pagamento dell'ultima rata del finanziamento agevolato ovvero dall'estinzione anticipata dello stesso. Nei casi di Bandi agevolativi destinati a finanziare Progetti di R&S realizzati da Soggetti Beneficiari aderenti a Reti Innovative Regionali o a Distretti Industriali per i quali la domanda di accesso alle agevolazioni è di norma presentata dal soggetto giuridico riconosciuto dalla Giunta Regionale quale rappresentante di una Rete Innovativa Regionale o di un Distretto Industriale (L.R. n. 13/2014, art. 6), la documentazione relativa al Progetto di R&S potrà essere conservata presso la sede del soggetto giuridico rappresentante.

14. Disposizioni finali

a) Obblighi generali dei Soggetti Beneficiari

Fatto salvo il rispetto degli obblighi previsti nei precedenti articoli e gli ulteriori eventuali obblighi disposti nello specifico bando agevolativo, i Soggetti Beneficiari sono comunque obbligati a:

- I. realizzare le attività in conformità agli obiettivi del Progetto di R&S approvato e ottemperare alle norme di rendicontazione di spesa entro i termini stabiliti dal Bando agevolativo;
- II. realizzare il Progetto di R&S per almeno il 50% dell'importo complessivo delle spese ammesse alle agevolazioni;
- III. realizzare il Progetto di R&S presso sedi localizzate in Veneto (fatte salve eventuali eccezioni consentite dallo specifico bando);
- IV. accettare le ispezioni e i controlli che la Regione del Veneto, il Gestore e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto di R&S, sia durante che successivamente alla stessa e prestare tutta la collaborazione necessaria;
- V. rispettare quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del D.Lgs n. 231/2007 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia e prestare tutta la collaborazione necessaria per consentire al Gestore le verifiche previste dalla predetta normativa;
- VI. non alienare, cedere o distrarre i prototipi e le linee o impianti pilota realizzati con l'agevolazione prima che si siano trascorsi 5 anni dalla data di pagamento dell'ultima tranche di finanziamento agevolato (fatta salva la possibilità di riduzione del termine in anni 3 qualora specificatamente indicato nel bando agevolativo per le PMI). Quanto previsto al presente punto non si applica qualora, ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Codice della crisi e dell'insolvenza, viene trasferita *“(…) la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forma di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo”*. Trattasi di concordato preventivo in continuità indiretta;
- VII. mantenere l'attività di impresa in Veneto per almeno cinque anni dalla data di pagamento dell'ultima tranche di finanziamento agevolato (fatta salva la possibilità di riduzione del termine in anni 3 qualora specificatamente indicato nel bando agevolativo per le PMI).

b) Obblighi informativi dei Soggetti Beneficiari

I Soggetti Beneficiari si impegnano altresì a segnalare tempestivamente al Gestore:

- I. le eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale);
- II. le eventuali variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo Soggetto Beneficiario



a012fd39



- all'agevolazione (ad es. scissione, fusione, cessione, cessione totale o parziale di ramo d'azienda, incorporazione per le quali si renda necessario far subentrare al Soggetto Beneficiario un nuovo soggetto);
- III. comunicare, qualora richiesto dalla Regione del Veneto, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto del Progetto di R&S concluso, con le modalità definite e rese note dalla stessa Regione.

c) Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa

I Soggetti Beneficiari dell'agevolazione sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 (art. 50 e Allegato IX). In particolare, considerata la modalità attuativa prevista per l'azione 1.1.1 Sub A del PR Veneto FESR 2021-2027 in cui i Progetti di R&S usufruiscono di agevolazioni, per una parte di spesa sostenuta da finanziamenti agevolati concessi in conformità alle presenti disposizioni, e per un'altra parte di spesa sostenuta da sovvenzioni a fondo perduto, si rappresenta quindi l'esigenza di comprendere sia gli adempimenti previsti nel caso di utilizzo di strumenti finanziari, sia quelli previsti con le sovvenzioni a fondo perduto. Pertanto, sono indicati i seguenti obblighi in materia di informazione al pubblico, in merito alle agevolazioni complessivamente ottenute dai Soggetti Beneficiari, con le modalità di seguito descritte:

- I. fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del Soggetto Beneficiario una breve descrizione del Progetto di R&S, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- II. apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione del Progetto di R&S, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- III. esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni del Progetto di R&S che evidenzino il sostegno ricevuto.

I format e le linee guida di utilizzo saranno resi disponibili al link:

<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari-21-27>. Se il beneficiario non rispetta gli obblighi di informazione e pubblicità, verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità, fino al 3% della quota pubblica del finanziamento agevolato, nel rispetto di quanto previsto all' art. 50 par. 3 Reg. 2021/1060 secondo le seguenti modalità:

- Totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% della quota pubblica (Quota Fondo) del finanziamento agevolato spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa.

Parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% della quota pubblica (Quota Fondo) del finanziamento agevolato spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i Soggetti Richiedenti che gli elenchi dei Soggetti Beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione sui siti istituzionali:

- <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>;
- <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/pr-fesr-2021-2027>;
- <https://www.venetoinnovazione.it/>.

15. Controllo, vigilanza, rinunce, revoche e subentri

Il Gestore esercita l'attività di vigilanza e controllo, anche a campione, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445 del 2000. Agli incaricati del controllo dovrà essere assicurato l'accesso agli atti da visionare per il corretto svolgimento delle verifiche.

La Regione del Veneto si riserva la facoltà di effettuare i controlli secondo la normativa vigente.

Il Soggetto Beneficiario deve comunicare al Gestore l'eventuale rinuncia al finanziamento agevolato.



a012fd39



La rinuncia all'agevolazione durante lo svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo e nei 12 mesi successivi alla data di pagamento dell'ultima tranche di finanziamento agevolato comporta l'estinzione anticipata dell'operazione agevolata e la restituzione totale al Fondo per il tramite del Finanziatore della provvista a tasso zero ("Quota Fondo") erogata e non ancora rimborsata.

Nessuna estinzione anticipata dell'agevolazione è consentita prima di 12 mesi dalla data di pagamento dell'ultima tranche di finanziamento agevolato (escluso quello tecnico per allineamento scadenze).

Il singolo bando agevolativo potrà prevedere termini maggiori entro cui l'estinzione anticipata del finanziamento agevolato non è ammessa.

Le agevolazioni concesse sono soggette a decadenza, con perdita dei benefici e restituzione delle somme già erogate al Soggetto Beneficiario, per la parte ancora in ammortamento, al verificarsi di uno o più casi di seguito indicati

Fatte salve le disposizioni più specifiche presenti nei singoli bandi agevolativi, a cui si rimanda, anche in relazione alle conseguenze di decadenza totale o parziale (e la relativa quantificazione di queste ultime), è comunque causa di decadenza il verificarsi delle seguenti fattispecie:

- I. agevolazioni concesse e/o erogate sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
- II. mancato rispetto di uno o più degli obblighi generali di cui all'art. 14, lett a);
- III. qualora, a seguito dell'attività di controllo, sia riscontrata la non rispondenza delle attività previste dal Progetto di R&S ammesso all'agevolazione rispetto a quanto effettivamente realizzato;
- IV. gravi inadempimenti del Soggetto Beneficiario rispetto agli obblighi previsti nelle presenti Disposizioni, nel contratto di finanziamento e in tutta la documentazione prodotta in allegato alla domanda;
- V. sopravvenuta mancanza dei requisiti di ammissibilità all'agevolazione di cui all'articolo 5 nel periodo di durata dell'operazione agevolata, ad eccezione dei casi in cui il soggetto beneficiario abbia attivato una procedura di composizione della crisi ai sensi del CCII (D.Lgs. 12/01/2019 n. 14 Parte Prima - Titolo II) o sia stato approvato il concordato preventivo in continuità (art. 84 D.lgs 14/2019) o l'accordo di ristrutturazione dei debiti omologati (art. 48 D.lgs 14/2019 smi).
- VI. cessazione dell'attività del Soggetto Beneficiario a causa di un fallimento fraudolento o di liquidazione volontaria;
- VII. cessione d'azienda o del ramo d'azienda qualora, nei 3 anni per le PMI e nei 5 anni per le grandi imprese successivi all'erogazione del saldo della sovvenzione, siano ceduti beni oggetto di agevolazione e il cessionario non sia in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 5, salvo quanto previsto dall'art. 84, comma 2 del Codice della crisi e dell'insolvenza, per cui viene trasferita "(...) la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forma di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo";
- VIII. revoca del Finanziamento bancario da parte del Finanziatore.

Successivamente all'accertamento delle condizioni di cui sopra, si procede, secondo le specifiche disposizioni previste dal bando agevolativo ed in conformità all'articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, alla revoca del beneficio concesso ad opera del Gestore.

In caso di indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2000 in sede di revoca del Finanziamento si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito. Il beneficio fruito riferito al finanziamento agevolato è corrispondente al relativo ESL.

Gli interessi decorrono dalla data di erogazione del finanziamento agevolato oggetto della restituzione qualora questa sia successiva alla data in cui si è verificato l'evento che determina la revoca delle agevolazioni; in caso contrario gli interessi decorrono dalla data in cui si è verificato l'evento che determina la revoca delle



a012fd39



agevolazioni.

Compete al Gestore il recupero della provvista pubblica erogata e delle eventuali maggiorazioni. Per le attività di recupero il Gestore può procedere anche con le modalità di cui al combinato disposto dell'articolo 3, comma 2, con l'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo n. 123 del 1998.

I crediti nascenti dalle agevolazioni concesse in base alle presenti Disposizioni sono garantiti da privilegio ai sensi dell'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo n. 123 del 1998.

La comunicazione di revoca dell'agevolazione è trasmessa dal Gestore anche alla Struttura regionale di riferimento per gli adempimenti di competenza.

Il subentro di beneficiari è disciplinato dai bandi agevolativi.

16. Ispezioni e controlli

I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione del progetto di R&S al fine di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalle presenti Disposizioni nonché la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e delle informazioni prodotte.

17. Monitoraggio dei risultati

I Soggetti Beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dalla Regione del Veneto, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1060/2021, per effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati.

I Soggetti Beneficiari sono tenuti altresì a fornire alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione e in fase di richiesta di erogazione saldo, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo del progetto di R&S.



a012fd39



Appendice 1 - MODELLO DI CALCOLO ESL

$$V_{na} = \sum_{n=1}^p \left[\frac{(C_1 \cdot T_{UE}) - (C_1 \cdot T_{CONV})}{(1 + T_{UE})^n} \right] + \sum_{n=(p+1)}^{(p+m)} \left[\frac{\left(C_1 \cdot T_{UE} \cdot \left(\frac{(1 + T_{UE})^m}{(1 + T_{UE})^m - 1} \right) \right) - \left(C_1 \cdot T_{CONV} \cdot \frac{(1 + T_{CONV})^m}{(1 + T_{CONV})^m - 1} \right)}{(1 + T_{UE})^n} \right] +$$

$$+ \sum_{n=1}^p \left[\frac{(C_2 \cdot T_{UE}) - (C_2 \cdot T_{VS})}{(1 + T_{UE})^n} \right] + \sum_{n=(p+1)}^{(p+m)} \left[\frac{\left(C_2 \cdot T_{UE} \cdot \left(\frac{(1 + T_{UE})^m}{(1 + T_{UE})^m - 1} \right) \right) - R_{C_2}}{(1 + T_{UE})^n} \right]$$

Se tasso $T_{VS} > 0$; $R_{C_2} = C_2 \cdot T_{VS} \cdot \frac{(1 + T_{VS})^m}{(1 + T_{VS})^m - 1}$;

Se tasso $T_{VS} = 0$; $R_{C_2} = \frac{C_2}{m}$;

$$ESL \% = \frac{V_{na}}{I_a}$$

Legenda

- V_{na} : Valore netto attualizzato della “differenza” delle rate di ammortamento
- I_a : Importo delle spese ammesse a Finanziamento agevolato
- C : Finanziamento agevolato = $C_1 + C_2$
- C_1 : Provvista privata messa a disposizione dai Finanziatori = $C \cdot q \cdot P$
- C_2 : Provvista pubblica regionale messa a disposizione da Veneto Innovazione = $C \cdot q \cdot VS$
- $q \cdot P$: % di provvista privata messa a disposizione dai Finanziatori su totale Finanziamento agevolato
- $q \cdot S$: % di provvista pubblica regionale messa a disposizione da Veneto Innovazione su totale Finanziamento agevolato (= $1 - q \cdot P$)
- T_{UE} : Tasso di riferimento UE (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html)
- T_{CONV} : Tasso applicato su quota provvista privata messa a disposizione dai Finanziatori (cosiddetto “tasso convenzionato”, generalmente pari a Euribor 3/6 mesi m.m.p.+ spread)
- T_{VS} : Tasso applicato su Fondi regionali messi a disposizione da Veneto Innovazione (generalmente pari a zero)
- p : durata preammortamento (anni)
- R_{C_2} : rata di ammortamento della Provvista regionale messa a disposizione da Veneto Innovazione
- m : durata ammortamento (anni)



a012fd39

